



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
DI RICERCA E SERVIZI  
SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI



# Arnaldo Farina e l'Università di Padova per i diritti dei bambini



Public





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
DI RICERCA E SERVIZI  
SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI



# Arnoldo Farina e l'Università di Padova per i diritti dei bambini



*Arnaldo Farina*

*Nel grato ricordo di Arnoldo Farina  
(1924/1998), Presidente fondatore  
di UNICEF Italia, e della sua fertile  
collaborazione con il Centro diritti umani  
dell'Università di Padova*

Il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava il testo della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dando ulteriore impulso all'applicazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 la fonte delle fonti del 'nuovo' Diritto internazionale che ha posto a suo fondamento il principio secondo cui "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia, e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". I bambini sono i figli della famiglia umana e, in virtù della Convenzione del 1989, sono riconosciuti titolari originari di diritti per così dire rafforzati rispetto a quelli dei membri adulti della famiglia umana. Il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti del fanciullo rende ancora più visibili le responsabilità e i doveri, innanzitutto educativi, degli adulti.

I bambini possono essere a giusto titolo annoverati tra i pionieri del riconoscimento giuridico internazionale dei diritti fondamentali della persona. Si ricorda che la Carta delle Nazioni Unite (1945) e la Dichiarazione Universale (1948) sono state infatti precedute dalla Dichiarazione sui diritti del fanciullo, approvata il 26 settembre del 1924 dalla Società delle Nazioni.

L'attenzione che la Dichiarazione Universale dedica all'infanzia diventa più esplicita e articolata nella (nuova) Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Venti anni dopo, per iniziativa di un gruppo di organizzazioni non governative con l'appoggio del Rappresentante della Polonia, la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite istituisce un Gruppo di lavoro col compito di elaborare il testo di un più puntuale strumento giuridico in materia. L'obiettivo è non soltanto di articolare ulteriormente l'elenco dei diritti fondamentali del bambino, ma anche e soprattutto di trasformare la portata 'raccomandatoria' della Dichiarazione del 1959 nella norma giuridicamente vincolante che è propria dei trattati internazionali. Il lavoro del Gruppo, che opera a Ginevra presso la sede delle Nazioni Unite, coinvolge rappresentanti ed esperti del campo sia governativo sia non governativo, protraendosi fino al 1989. Allo scopo di esercitare maggiore influenza sui governi avanzando proposte comuni, nel 1983 ventisei organizzazioni internazionali non governative danno vita ad un coordinamento permanente. Nel marzo del 1986 il Gruppo di lavoro è in grado di adottare un primo progetto di preambolo seguito da 21 articoli.

Arnoldo Farina, prestigioso Presidente di UNICEF-Italia, conosciuto e stimato nel sistema delle Nazioni Unite, si accorge che fino a quell'anno l'Italia era rimasta assente dal Gruppo di lavoro. Propone allora al Centro Diritti Umani dell'Università di Padova di costituire un Comitato scientifico col compito di elaborare un contributo di idee e proposte per parte italiana, supplendo così, in via per così dire officiosa, all'assenza del Governo.

La risposta fu immediata. Del Comitato fecero parte attiva qualificati docenti universitari provenienti da varie aree disciplinari, dal diritto alla medicina, dalla pedagogia all'economia: Fabrizia Antinori (Padova), Adriana Beghè Loreti (Roma), Franco Bosello (Padova), Ernesto Caffo (Bologna),

Silvio Ceccato (Milano), Mario Centorrino (Messina), Paolo Durand (Genova), Giampaolo Guaraldi (Modena), Gabriele Orcalli (Padova), Diega Orlando Cian (Padova), Antonio Papisca (Padova, Coordinatore), Fausto Pocar (Milano), Armido Rubino (Napoli), Dario Velo (Pavia), Aldo Visalberghi (Roma), Marco Mascia (Padova, Segretario).

Nel corso del 1986 il Comitato si riunì due volte nella sede del Rettorato di Padova (4 marzo, 4 aprile) e due volte a Genova, a Palazzo San Giorgio (29 maggio, 26-28 giugno). La seconda e conclusiva riunione a Genova avvenne nel quadro di un convegno internazionale, al quale partecipò anche la Segretaria del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, Ety Leiserson.

Il documento del Comitato scientifico UNICEF-Italia, con la proposta di 15 nuovi articoli e 7 paragrafi per la bozza di convenzione in corso di avanzata preparazione a Ginevra, fu consegnato da Arnoldo Farina nelle mani dell'allora Ministro degli Esteri. L'Italia mandò un proprio esperto nelle ultime fasi di lavoro del Gruppo di Ginevra. Il testo del documento del Comitato italiano, preceduto da una nota di Marco Mascia, è pubblicato nella rivista "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli", 1, 1987, pp.125-138 (è la rivista antesignana dell'attuale "Pace diritti umani/Peace human rights", edita da Marsilio, Venezia). È da segnalare che nel documento del Comitato scientifico italiano figurava, tra le altre, la proposta di elevare l'età per il reclutamento dei minori nelle strutture militari insieme con il divieto perentorio di coinvolgere in operazioni belliche i minori di diciotto anni. Il documento andava ancora più in là, proponendo di riconoscere il diritto dei bambini alla pace come diritto umano fondamentale.

La Convenzione internazionale viene approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entra in vigore il 2 settembre 1990.

Come accade per altri trattati-quadro nella materia dei diritti umani, anche questa Convenzione stimola la produzione di ulteriori, più specifici strumenti giuridici sia nel sistema universale (Nazioni Unite) sia nei sistemi regionali dei diritti umani (europeo, interamericano, africano). La Convenzione si arricchisce infatti nel 1990 di due Protocolli, portanti rispettivamente sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e su traffico, prostituzione e pornografia infantile.

Nel sistema africano dei diritti umani, la cui fonte principale è la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), si segnalano la Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia (1990) e la Carta africana della gioventù (2006). Nel sistema interamericano, sono in vigore la Convenzione interamericana sul ritorno internazionale dei minori (1989), la Convenzione interamericana sul traffico internazionale dei minori (1994), la Convenzione interamericana sul conflitto di leggi riguardanti l'adozione di minori (1984). Il sistema europeo si è dotato nel 1996 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sono tappe significative della presa di coscienza universale di una verità ontologica: il bambino è persona, come tale è soggetto originario di diritti fondamentali, dotato quindi di una soggettività che si colloca ben al di là e al di sopra di tradizionali profili patrimonialistici e assistenzialistici. Il Diritto internazionale dei diritti dell'infanzia consacra, nel principio giuridico del "*best interest of children*", la centralità del bambino, aiutato in questo compito normativo, come scriveva Arnolfo Farina, "dalla storia e dalle esigenze di una società alla ricerca di un'identità che si è dispersa nei mille rivoli dei secoli passati, nelle ideologie fallite, nelle esperienze deluse, negli egoismi camuffati da solidarietà, nel potere delle armi troppo spesso sacralizzato".

Per ricordare Arnolfo Farina nel decimo anniversario della morte, che ha



coinciso con il ventesimo anniversario della Convenzione internazionale del 1989, il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova ha deciso di intitolare un'Aula al suo nome unendolo a quello di Iqbal Masih, il bambino pakistano difensore dei diritti umani.

La gratitudine del Centro diritti umani per Arnoldo Farina è legata anche al fatto che Egli affidò a questo Ateneo, nell'anno accademico 1981-1982, il compito di organizzare il primo Corso in Italia di formazione alla cooperazione allo sviluppo. Cominciò allora una fertile disseminazione di analoghi corsi in altre università italiane.

Il presente fascicolo contiene il saggio che Arnoldo Farina scrisse in occasione dell'entrata in vigore della Convenzione internazionale del 1989 e il testo integrale del contributo che il Comitato scientifico di Unicef-Italia ha apportato alla preparazione della Convenzione.

Padova, 24 giugno 2010



## *Per la centralità dell'infanzia*

di Arnoldo Farina

Viviamo ormai in una «civiltà» di tipo nuovo, che va trasformando la vita di tutti i popoli che abitano la Terra: l'esperienza dei millenni passati ormai serve solo come punto di partenza, capace di formulare gli interrogativi supremi del destino dell'uomo. La guerra, il nazionalismo, l'uguaglianza, la cooperazione, l'interdipendenza, la stessa giustizia sociale vengono oggi analizzati e considerati come fattori di convivenza globale possibile, messi in relazione con tutto l'ambiente circostante.

È questa la novità storica, che ha però un connotato speciale, finalmente, nella presenza dell'infanzia nella società. Quando si parla di avvenire, quando si parla di sviluppo è evidente la preoccupazione di un raccordo preciso delle realizzazioni o delle proposte con la formazione delle nuove generazioni.

È la «centralità» del bambino che viene definitivamente consacrata dalla storia e dalle esigenze di una società alla ricerca di una identità che si è dispersa nei mille rivoli dei secoli passati, nelle ideologie fallite, nelle esperienze deluse, negli egoismi camuffati da solidarietà, nel potere delle armi troppo spesso sacralizzato. Tutto questo, più che tramontato, è in continua decadenza morale e razionale, perché contrario all'interesse del genere umano; richiama però sacrifici e partecipazione attiva e proprio per rispondere all'avvenire, alle nuove generazioni.

La «centralità» ha inizio da qui.

Intanto, è stata affrontata a livello mondiale la ricerca di norme comuni a tutti i popoli che richiamassero i diritti dei bambini. Ciò è avvenuto il 20 novembre del 1989 allorquando l'Assemblea delle Nazioni

Unite ha approvato il testo della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia.

Non tutti gli Stati l'hanno ancora ratificata e tra questi l'Italia, ma il fatto che abbia ricevuto l'*imprimatur* legale richiesto ha permesso alla Convenzione di diventare dal 2 settembre 1990 una convenzione internazionale con forza di legge a tutti gli effetti.

Sappiamo ormai per esperienza che a livello internazionale, con maggior frequenza che sul piano nazionale, le leggi sono disattese, calpestate, dimenticate. Sappiamo tutti della drammatica condizione in cui si trova l'infanzia malgrado legislazioni proliferanti in ogni paese. In Italia, patria del diritto, possiamo dire che la legislazione a favore dell'infanzia è certamente all'avanguardia, presentando una certezza di diritto che avrebbe dovuto, già da tempo, porre l'infanzia al centro dell'attenzione. Purtroppo, sappiamo che proprio l'infanzia è un centro da tiro al bersaglio, per i troppi impressionanti casi che vengono alla luce e che nascondono fatti ancor più gravi.

Per dare vera centralità all'infanzia, occorre che questa sia centrale nelle coscienze dei cittadini. Occorre impostare un discorso pubblico che ricada nel privato, per una reale garanzia, un controllo democratico che apra prospettive nuove: cioè, l'infanzia come valore, come anticipazione reale di un futuro degno di essere vissuto.

L'occasione per un discorso di questa natura è stata offerta dal Vertice mondiale dei Capi di Stato e di Governo, che ha avuto luogo a New York il 29 e 30 settembre 1990 e che ha presentato al mondo una comune volontà politica decisa a perseguire la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia. La Dichiarazione finale così come il Piano d'azione, sottoscritti da tutti gli Stati indistintamente, sono inequivocabilmente chiari anche se non devono creare illusioni sulla immediata applicazione di quanto enunciato e promesso. Ma è certamente un contributo unico all'impostazione

della «centralità» dell'infanzia nella società di oggi, giacché condizionerà tutta l'attività degli Stati e dei Governi alla preparazione di un futuro migliore per i bambini, consentendo quindi dialoghi fecondi non solo a livello nazionale ma anche a quello internazionale.

Tuttavia questo non basta, a nostro giudizio, per suscitare una vera «centralità» dell'infanzia. Non basta, soprattutto perché manca un punto di riferimento realistico da richiamare in ogni circostanza e ove le esigenze lo richiedano.

Bisogna cioè trovare il modo di difendere i diritti del bambino dovunque egli si trovi, col suo nome e cognome preciso, riconosciuto nella sua «centralità» di vita e di destino.

L'Unicef-Italia sta tentando in questo senso una iniziativa che, tra consensi crescenti, riconosce nella figura del sindaco - intendendo il ruolo di questo come rappresentativo della giunta e del consiglio comunale - il «difensore ideale dei bambini» con l'impegno preciso di dedicare, ogni anno, un'intera seduta comunale al problema dell'infanzia locale, con il coinvolgimento di scuole, educatori, famiglie e forze politiche e sindacali. È un esperimento sociale che potrà riservare preziose indicazioni non solo per avviare sempre nuove iniziative a favore dell'infanzia ma soprattutto per far prendere coscienza alla società, in maniera diretta e «ravvicinata», dei bambini dovunque vivano, dovunque si trovino. Crediamo che questo possa diventare una dimostrazione di vera «centralità» dell'infanzia e condizionare l'intera comunità umana nella ricerca della pace e della giustizia sociale.

# *ONU - Testo del progetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia elaborato dal Gruppo di lavoro ad hoc delle Nazioni Unite, con le proposte del Comitato scientifico del Comitato Italiano per l'Unicef*

*Testo del progetto ONU tradotto dall'originale inglese.*

*Le proposte del Comitato scientifico sono stampate in grassetto.*

*Gli articoli con (\*) sono quelli già approvati dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite nel 1986*

---

## *Preambolo*

*Gli Stati parti alla Convenzione*

*Considerando* che in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

*Consapevoli* che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nella Carta, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà,

*Riconoscendo* che le Nazioni Unite hanno concordemente proclamato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani che ad ogni individuo spettano i diritti e tutte le libertà enunciate senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,

*Riconoscendo* che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a speciali cure ed assistenza

***Convinti che l'infanzia costituisce il più prezioso bene comune dell'umanità la quale attraverso di essa assicura il proprio futuro,***

*Convinti* che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini dovrebbe ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

*Riconoscendo* che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia adottata nel 1959, il bambino, per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale, richiede particolare cura e assistenza con riguardo alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e richiede protezione legale in condizioni di libertà, dignità e sicurezza,

*Riconoscendo* che il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore, e comprensione, **e in un ordine sociale e internazionale che consenta il pieno rispetto della personalità e dei diritti del bambino,**

*Consapevoli* che la necessità di estendere cure particolari al bambino è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti dell'Infanzia del 1924 e nella Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia adottata dalle

Nazioni Unite nel 1959 ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nei Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici (in particolare negli art. 23 e 24), nei Patti Internazionali sui Diritti Economici Sociali e Culturali (in particolare nell'art. 10) e negli statuti di agenzie specializzate e di organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,

*Considerando* che il bambino dovrebbe essere pienamente preparato a vivere una vita individuale nella società e dovrebbe essere allevato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, fraternità,

## *Convengono quanto segue:*

### *Articolo 1*

Secondo la presente Convenzione un bambino è tale fino al 18° anno di età a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età.

### *Articolo 1 Bis*

**Il bambino ha diritto a un futuro in cui egli possa esercitare e sviluppare il proprio diritto alla vita; egli ha pertanto diritto a vivere e svilupparsi in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione, e in un ordine sociale e internazionale in cui tutti i suoi diritti e le sue potenzialità possano pienamente realizzarsi.**

### *Articolo 1 Ter*

**Il bambino ha il diritto innato alla pace e alla sicurezza internazionale**



**quali condizioni essenziali per il godimento di tutti i suoi altri diritti fondamentali, soprattutto del diritto alla vita.**

*Articolo 2*

1. Il bambino fin dalla nascita ha diritto ad avere un nome e ad acquisire una nazionalità.
2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare che la loro legislazione riconosca il principio secondo cui un bambino deve acquisire la nazionalità dello Stato nel territorio del quale è avvenuta la sua nascita, a meno che al momento della nascita, non venga concessa al bambino la nazionalità di un altro Stato nel rispetto delle sue leggi.

*Articolo 3*

1. In tutte le azioni riguardanti il bambino se iniziate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali o autorità amministrative, **i diritti** e i maggiori interessi del bambino, devono costituire oggetto di primaria considerazione.
2. In tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino capace di formarsi una sua opinione, deve essere offerta l'occasione affinché il bambino venga udito sia direttamente che indirettamente per mezzo di un rappresentante, quale parte del procedimento e tali opinioni devono essere prese in considerazione dall'autorità competente, compatibilmente con le procedure seguite nello Stato Parte in applicazione della sua legislazione.
3. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere tenendo conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile per lui, e, a questo fine, prenderanno ogni appropriata misura di carattere legislativo e amministrativo.

4. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare una sorveglianza competente di funzionari e di personale di istituzioni direttamente responsabili della cura dei bambini.

### *Articolo 3 Bis*

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a istituire al loro interno l'ufficio del Tutore Pubblico dell'Infanzia con il compito di promuovere e sostenere le azioni per la protezione dei bambini.**

### *Articolo 4*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare ed estendere tutti i diritti dichiarati in questa Convenzione a favore di ogni bambino nel proprio territorio senza distinzione alcuna, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere, origine nazionale o sociale, condizione familiare, origine etnica, abitudini o credo o pratica culturale, proprietà, fini educativi, nascita, o da qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o dei suoi tutori legali.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere ogni appropriata misura per assicurare che il bambino sia protetto contro tutte le forme di discriminazione e di punizione attuate in base alla condizione, alle attività, alla espressione delle opinioni, al credo dei genitori del bambino, dei suoi tutori legali o di qualsiasi altro membro della famiglia.

### *Articolo 5*

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere ogni appropriata misura legislativa e amministrativa, sulla base delle risorse disponibili e, quando necessario, nel contesto della cooperazione internazionale, per attuare i diritti riconosciuti in questa Convenzione.

### *Articolo 6*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono che il bambino deve godere delle cure dei genitori e deve avere un proprio luogo di residenza **nelle forme proprie di ciascun ordinamento** stabilito dai suoi genitori (o genitore) eccetto quanto stabilito qui di seguito.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare che il bambino non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, eccetto nel caso in cui sotto controllo giuridico stabiliscono, in accordo con la legge e i procedimenti applicativi, che tale separazione è necessaria nel massimo interesse del bambino. Tale decisione può essere necessaria in casi particolari quali quello in cui esiste abuso o negligenza da parte dei genitori nei confronti del bambino o quando, vivendo i genitori separati, sia necessario decidere il luogo di residenza del bambino. Tale decisione non sarà adottata fintantoché tutte le parti interessate non abbiano avuto la possibilità di partecipare al procedimento e non abbiano esposto le loro ragioni. Tali ragioni saranno tenute in considerazione dalle autorità competenti nell'adottare la loro decisione.

3. Un bambino separato da uno o entrambi i genitori ha il diritto di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo circostanze eccezionali.

4. Allorquando tale separazione risulti da azioni iniziate da uno Stato Parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte avvenuta per qualsiasi causa mentre la persona è sotto la custodia dello Stato) di uno o entrambi i genitori o del bambino, tale Stato Parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al bambino o, se il caso lo richiede, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo ove il/i membro/i assente della famiglia si trova, a meno che il fornire tali informazioni non risulti dannoso al benessere del bambino. Gli Stati Parti devono assicurare poi che l'inoltro di tale richiesta non comporti per se stessa alcuna conseguenza negativa per la/e persona/e in causa.

**5. Lo Stato Parte alla presente Convenzione ha il dovere di assumersi l'onere finanziario del mantenimento e dell'educazione del bambino presso altri familiari o istituzioni adeguate qualora il bambino stesso non sia in grado di sostenersi altrimenti.**

*Articolo 6 Bis*

1. In accordo con gli obblighi presi dagli Stati Parti nell'art. 6, paragrafo 2, la richiesta di un bambino o dei suoi genitori di lasciare o di entrare in uno Stato Parte al fine della riunificazione della famiglia sarà trattata dagli Stati Parti in modo positivo, umano e rapido.
2. Un bambino i cui genitori risiedono in un altro Stato deve avere il diritto di mantenere regolarmente, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

*Articolo 6 Ter*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere misure appropriate per combattere il trasferimento illecito verso l'estero dei bambini e il loro mancato rientro, **impegnandosi a far sì che le decisioni giudiziarie già conseguite all'estero siano osservate.**
2. A questo fine gli Stati Parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'accessione ad accordi esistenti così come l'introduzione di periodiche consultazioni tra le autorità nazionali competenti.

*Articolo 7*

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare al bambino capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare ai desideri del bambino il giusto peso relativamente alla sua età e maturità.

### *Articolo 7 Bis*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
2. Tale diritto deve includere in particolare la libertà di avere o di adottare la religione o qualsiasi altro credo di sua scelta e la libertà di manifestare sia individualmente sia in comunità con altri, in pubblico o in privato, la sua religione o il suo credo, essendo sottoposto solo a quelle limitazioni di legge che sono necessarie a proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale e il diritto di avere accesso a una educazione in materia di religione o credo.
3. Gli Stati Parti devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, nel caso, dei tutori legali intesi a fornire al bambino un indirizzo nell'esercizio dei suoi diritti in modo rispondente alle capacità evolutive del bambino medesimo.
4. Gli Stati Parti, parimenti, devono rispettare la libertà del bambino e dei suoi genitori e, nel caso, dei suoi tutori legali, nel garantire al bambino l'educazione morale e religiosa in conformità con le convinzioni di loro scelta.

### *Articolo 8*

1. I genitori o, quando ne sia dato il caso, i tutori legali, hanno la responsabilità **comune e** primaria in ordine all'educazione e allo sviluppo del bambino. I maggiori interessi del bambino costituiranno la loro preoccupazione fondamentale. Gli Stati Parti devono adoperarsi al massimo per assicurare il riconoscimento del principio secondo cui ambedue i genitori hanno comuni ed eguali responsabilità in ordine all'educazione e allo sviluppo del bambino.
2. Al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati in questa Convenzione, gli Stati Parti devono fornire una assistenza appropriata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle responsabilità di educazione e

sviluppo del bambino e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni per la cura dei bambini.

3. Gli Stati Parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i bambini di genitori lavoratori abbiano il diritto di beneficiare di servizi di vigilanza dell'infanzia e delle facilitazioni che spettano loro.

4. Le istituzioni, i servizi e le facilitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo devono essere conformi alle condizioni generali stabilite dalle autorità competenti particolarmente nei settori della sicurezza e della salute e per quel che riguarda il numero e l'adeguatezza del personale adibito.

#### *Articolo 8 Bis*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere i bambini da qualsiasi forma di danno o abuso fisico e mentale, di trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento incluso l'abuso sessuale, **così come contro ogni trattamento degradante e ogni atto pregiudizievole dell'integrità spirituale, mentale o fisica del bambino**, mentre sono sotto la protezione dei genitori (del genitore), del tutore/i legale/i o di qualsiasi altra persona si prenda cura del bambino.

2. Tali misure protettive per essere appropriate devono comprendere procedimenti efficaci per l'allestimento di programmi sociali che forniscano il sostegno necessario al bambino e a coloro che ne hanno la responsabilità, così come per altre forme di prevenzione, identificazioni, rapporti, ricorsi, investigazioni, esame a seguito di istanze per maltrattamenti al bambino come precedentemente descritti e, se il caso, per implicazioni di carattere giudiziario.

#### *Articolo 8 Ter*

**Il bambino e la sua immagine possono essere utilizzati solo nelle**

## **forme e nei modi rispondenti alla sua età e alla sua dignità personale tutelata dal Tutore Pubblico dell'Infanzia.**

### *Articolo 9\**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono l'importante funzione assolta dai mass-media e devono assicurare che il bambino abbia accesso ad informazioni e materiali di diversa fonte nazionale ed internazionale, incluse

#### **Sostituire: “includere” con “soprattutto”**

quelle tese a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale e la sua salute fisica e mentale. A questo fine gli Stati Parti devono:

- a) incoraggiare le agenzie di informazione affinché diffondano le informazioni e il materiale di utilità sociale e culturale per il bambino e in accordo con lo spirito dell'art. 16;
- b) incoraggiare la cooperazione internazionale per produrre, scambiare e diffondere il materiale e le informazioni di diversa fonte culturale, nazionale e internazionale;
- c) incoraggiare le agenzie di informazione perché abbiano particolare attenzione ai bisogni linguistici e **culturali** dei bambini e **particolarmente di quelli** che appartengono a gruppi di minoranza o a popolazioni indigene;
- d) incoraggiare lo sviluppo di appropriate linee di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali potenzialmente dannosi al suo benessere tenendo presente le previsioni dell'art. 8.

### *Articolo 9 Bis*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare il diritto del/la bambino/a a conservare la propria identità (nazionalità, nome, relazioni familiari come riconosciute dalla legge) senza interferenze illegali.

### **Anteporre nome a nazionalità**

2. Se il/la bambino/a viene illegalmente privato/a di alcuni o di tutti gli elementi della sua identità, gli Stati Parti forniranno appropriata assistenza e protezione in vista di ristabilire rapidamente la sua identità.

**3. Gli Stati Parti si impegnano a facilitare il riconoscimento della identità d'origine del/la bambino/a.**

#### *Articolo 10*

1. Un bambino che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare per qualsiasi ragione, avrà diritto a speciale protezione ed assistenza da parte dello Stato.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono assicurare al bambino senza genitori, o che sia stato permanentemente o temporaneamente privato del suo ambiente familiare o che nel suo maggiore interesse non possa essere allevato o non possa rimanere in tale ambiente, le cure di una famiglia alternativa, **preferibilmente nell'ambito della sua cultura**, il che include, inter alia, l'adozione, un luogo di tutela o la sistemazione in idonee istituzioni per la cura dell'infanzia.

**Prima di ogni decisione devono comunque essere uditi il bambino, i suoi genitori o altri familiari, e il Tutore Pubblico dell'Infanzia. Ogni scelta deve avvenire nel rispetto dell'art. 3,1.**

#### *Articolo 11*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano ad adottare misure, quando ne sia dato il caso, atte a facilitare la procedura di adozione del bambino. L'adozione di un bambino deve essere autorizzata solo dalle autorità competenti che stabiliscono, nel rispetto della legge e delle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che si permette l'adozione viste le condizioni dei genitori del



bambino, dei parenti, dei tutori legali e verificando se sia stato accertato giudizialmente lo stato di abbandono del minore.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere tutte le misure appropriate per proteggere il maggiore interesse del bambino soggetto ad un'adozione internazionale. Gli Stati Parti devono garantire che la sistemazione venga seguita **solo** da agenzie autorizzate o da personale adatto sotto un adeguato controllo delle autorità competenti **al fine di combattere l'illecito trasferimento di minori all'estero, le indagini e lo studio sul minore adottando, effettuate nel paese d'origine dall'agenzia autorizzata, dovranno essere trasmessi alla competente autorità del paese dove il minore sarà adottato**, fornendo la stessa protezione e le stesse condizioni che vengono applicate nelle condizioni interne. Le autorità competenti devono fare ogni possibile sforzo per garantire validità legale all'adozione nei paesi in questione. Gli Stati Parti si sforzeranno, per quanto necessario, di promuovere tali obiettivi mediante l'ingresso in accordi bilaterali o multilaterali.

**3. Gli Stati Parti si impegnano a vietare l'adozione a fini di proselitismo.**

#### *Articolo 11 Bis*

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere appropriate misure per garantire al bambino che aspira allo stato di rifugiato o che è considerato rifugiato secondo le leggi e le procedure internazionali o interne, che sia accompagnato o meno dai genitori, dal tutore legale o da parenti stretti, di avere protezione adeguata e assistenza umanitaria nel godimento dei diritti enunciati in questa Convenzione e altri diritti umani internazionali o strumenti umanitari a cui aderiscono gli Stati Parti. Nell'ottica delle importanti funzioni in materia di assistenza e protezione del rifugiato svolta dalle Nazioni Unite e da altre competenti organizzazioni intergovernative

e non governative, gli Stati Parti alla presente Convenzione devono fornire adeguata cooperazione ad ogni sforzo fatto da tali organizzazioni per proteggere e assistere questi bambini, per rintracciare i genitori o altri parenti stretti di un bambino rifugiato rimasto solo al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nel caso in cui non vengano trovati né genitori, né tutori legali o parenti stretti, deve essere accordata al bambino la stessa protezione accordata a un altro bambino privato per qualsiasi ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare, così come stabilito nella presente Convenzione.

#### *Articolo 11 Ter*

**Non deve essere consentita l'adozione immediatamente dopo calamità naturali o guerre.**

#### *Articolo 12*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono che un bambino fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita completa e soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la fiducia in sé stesso e faciliti la sua partecipazione attiva alla comunità.
2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono al bambino disabile il diritto di avere cure speciali e incoraggeranno e garantiranno l'estensione, in base alle risorse disponibili, ai bambini prescelti e a coloro che se ne prendono cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che sia appropriata alla condizione del bambino e alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che se ne prendono cura.
3. Riconoscendo le necessità particolari di un bambino disabile, l'assistenza estesa in conformità al paragrafo 2, sarà offerta gratuitamente, se possibile, tenendo presenti le risorse finanziarie dei genitori o di coloro che hanno cura del bambino e sarà intesa ad assicurare che il bambino

disabile possa efficacemente accedere e ricevere educazione, addestramento, servizi di cura sanitaria, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego e occasioni di svago tendenti a far raggiungere al bambino la integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4. Gli Stati Parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo della cura sanitaria preventiva, del trattamento medico, psicologico e funzionale del bambino disabile, comprese la diffusione e la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano i metodi di educazione riabilitativa e dei servizi di orientamento professionale, allo scopo di consentire agli Stati Parti di migliorare la loro capacità e conoscenza e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

#### *Articolo 12 Bis*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino al godimento dei più alti livelli di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire e alle agevolazioni mediche e riabilitative. Gli Stati Parti devono sforzarsi di garantire che il bambino non venga privato del suo diritto di accedere a tali servizi sanitari per motivi finanziari.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono perseguire la piena attuazione di questo diritto e in particolare devono prendere misure appropriate per:

- a) diminuire la mortalità infantile e dei bambini,
- b) garantire l'assistenza medica nonché le cure sanitarie necessarie a tutti i bambini con particolare riguardo allo sviluppo delle cure sanitarie di base,
- c) garantire le appropriate cure sanitarie alle madri in attesa,
- d) incoraggiare la diffusione di una piena e accurata informazione sui

metodi della nutrizione infantile, inclusi i vantaggi dell'allattamento,  
e) incoraggiare la diffusione di informazioni e addestramento ai genitori e ai bambini sulle cure sanitarie di base, sul miglioramento delle condizioni igieniche e sulla prevenzione degli incidenti.

f) sviluppare cure sanitarie preventive e educative e servizi per la pianificazione familiare.

3. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a promuovere e a favorire la cooperazione internazionale con lo scopo di raggiungere progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

#### *Articolo 12 Bis A*

**1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino al benessere fisico e mentale nella sua più globale espressione attraverso le migliori risorse sanitarie, sociali e riabilitative disponibili. Gli Stati Parti devono garantire che nessun bambino venga privato, anche solo parzialmente, per motivi economici, sociali, culturali e politici dei suoi diritti alla salute.**

**2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono perseguire la piena espressione di questi diritti ed in particolare devono prendere le misure più adeguate per:**

- a) diminuire la mortalità pre, peri e post natale e quella infantile,**
- b) garantire l'assistenza medica appropriata, nonché le cure sanitarie necessarie a tutti i bambini con particolare riguardo allo sviluppo delle cure sanitarie di base,**
- c) preparare il momento della nascita attraverso adeguati interventi sia sanitari che psicologici e sociali, rivolti alla famiglia e soprattutto alla figura materna,**

- d) garantire un adeguato e costante aiuto ai genitori, ed in particolare alla madre, soprattutto nei primi momenti di vita per facilitare i primi rapporti con il bambino incoraggiando in tal senso l'allattamento al seno,
- e) assicurare la formazione e l'informazione dei genitori sullo sviluppo fisico e mentale del bambino al fine di prevenire lo svilupparsi di condizioni che possano limitare, anche in termini traumatici, lo sviluppo delle competenze evolutive di un bambino, f) sviluppare servizi per la tutela della maternità e di aiuto alle famiglie in condizioni di difficoltà.

#### *Articolo 12 Bis B*

In caso di cure sanitarie deve essere garantito al bambino e alla sua famiglia ogni assistenza utilizzando strutture ospedaliere soltanto se le cure necessarie non possono essere fornite a domicilio o in sede ambulatoriale coordinando ogni intervento ai fini di una terapia quanto più rapida ed efficace possibile.

È necessario, in caso di ricovero o di assistenza sanitaria prolungata in sede extrafamiliare garantire, nel limite delle possibilità, la presenza costante dei genitori o in ogni caso di figure specifiche di appoggio.

Il bambino ha il diritto di essere informato, relativamente al suo sviluppo mentale e alle sue condizioni fisiche e psicologiche sulle cure mediche cui è sottoposto con le relative motivazioni.

È necessario garantire al bambino e ai suoi genitori il rifiuto di sottoporsi a terapie e ad esami il cui scopo principale sia didattico o sperimentale piuttosto che terapeutico.

Il bambino ha diritto a non subire terapie inutili né disagi fisici e mentali non necessari e ad essere curato da personale specificamente preparato in condizioni strutturali funzionali ai suoi bisogni fisici ed

**affettivi evitando il più possibile il ricovero con pazienti adulti; ha diritto altresì a continuare anche durante il periodo di cura la propria formazione scolastica, salvo che tale attività non arrechi pregiudizio al suo benessere e/o ostacoli il trattamento in corso.**

**Risulta necessario assicurare al bambino le cure di cui ha bisogno, anche attraverso l'intervento del Tutore Pubblico dell'Infanzia, nel caso in cui i genitori o chi esercita la potestà genitoriale le rifiutino per motivi religiosi, per arretratezza culturale o per pregiudizi oppure non siano fisicamente o mentalmente in grado di compiere passi opportuni per far fronte ad una condizione di necessità terapeutica.**

*Articolo 12 Ter \**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino, a cui le autorità competenti hanno fornito un luogo di cura, un luogo di protezione o per il trattamento della sua salute fisica o mentale, ad avere un periodico controllo del trattamento e di tutte le altre circostanze rilevanti per la sua posizione.

*Articolo 13*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione, in un modo congruo alle condizioni nazionali, riconoscono al bambino il diritto di beneficiare della sicurezza sociale e devono prendere le misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato.

2. I benefici dovrebbero essere garantiti, quando il caso lo richiede, tenendo presenti le risorse nazionali disponibili, e le risorse e le specifiche condizioni del bambino e delle persone responsabili del suo mantenimento così come ogni altra considerazione rilevante per una richiesta di benefici dal bambino o a suo nome.

### ***Articolo 13 Bis***

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di ogni bambino ad essere alimentato in modo adeguato e sufficiente, così da renderlo pienamente libero dalla fame e dalla malnutrizione.**

### ***Articolo 14***

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di ogni bambino a uno standard di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale del bambino.
2. I/il genitore/i o coloro che sono responsabili del bambino hanno la responsabilità fondamentale nell'assicurare, nei limiti delle loro capacità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino.
3. Gli Stati Parti alla presente Convenzione sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure necessarie per assistere i genitori del bambino o di chi ne è responsabile nel realizzare questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario, l'alloggio e **l'educazione**.

### ***Articolo 14 Bis***

1. **Gli Stati Parti alla presente Convenzione, considerando che l'uomo deve essere il centro e il fine di ogni sforzo per lo sviluppo, riconoscono il diritto di tutti gli esseri e i gruppi umani allo sviluppo integrale.**
2. **Gli Stati Parti si impegnano pertanto a garantire al bambino il diritto a vivere in un sistema economico internazionale basato sulla giustizia, sull'equità, sull'eguaglianza, sull'autodeterminazione dei popoli, sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.**

### *Articolo 15*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino ad avere una educazione e, nell'ottica del raggiungimento della piena realizzazione di tale diritto sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

a) rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria il più presto possibile,

**Togliere: “il più presto possibile”**

b) favorire lo sviluppo di varie forme di sistemi di istruzione secondaria sia generale che professionale, per renderle utilizzabili e accessibili a tutti i bambini e prendere misure appropriate quali l'introduzione della scuola gratuita e offrendo assistenza finanziaria nei casi di necessità,

c) rendere i livelli più alti di istruzione ugualmente accessibili a tutti sulla base delle capacità con ogni mezzo appropriato.

2. Gli Stati Parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita **in un modo non violento** rispettando la dignità umana del bambino.

3. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare i diritti e i doveri dei genitori e, quando ne sia il caso, dei tutori, nel guidare il bambino nell'esercizio del suo diritto all'educazione in modo coerente alle capacità evolutive del bambino.

4. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare col proposito di contribuire alla eliminazione della ignoranza e dell'analfabetismo in tutto il mondo e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.



### *Articolo 16*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione concordano sul fatto che la educazione del bambino deve tendere a:

- a) la promozione e lo sviluppo della personalità del bambino, dei suoi talenti, delle sue abilità mentali e fisiche, per il suo più completo rendimento e nell'incoraggiamento del rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
- b) la preparazione del bambino ad una vita responsabile in una società libera, nello spirito di comprensione, pace, tolleranza e amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici e religiosi,
- c) lo sviluppo del rispetto dell'ambiente naturale e per i principi della Carta delle Nazioni Unite.

**Togliere la lettera c) del paragrafo 1.**

**1 bis. A questo scopo gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto innato del bambino a vivere nella pace, ad avere quindi una educazione alla comprensione, alla solidarietà, al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla partecipazione alla vita della società internazionale e ad essere agevolato nel comunicare con i bambini dei paesi di tutto il mondo.**

2. Nessuna parte del paragrafo 1 di questo articolo deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e dei gruppi di istituire e amministrare le istituzioni educative, sempre soggette alla osservanza di principi enunciati nel paragrafo 1 e al rispetto della esigenza che l'educazione data in tali istituzioni sia conforme alle condizioni minime quali eventualmente stabilite dallo Stato.

### *Articolo 16 Bis*

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione, nell'affermare il diritto-dovere di assicurare alle generazioni presenti e future un mondo vivibile,**

**riconoscono il diritto del bambino a vivere in un ambiente naturale non inquinato e si impegnano ad assicurare una educazione del bambino diretta a:**

- a) sviluppare il rispetto dell'ambiente naturale,**
- b) conservare e difendere gli equilibri naturali,**
- c) sviluppare una coscienza critica nei riguardi dei consumi inutili,**
- d) valorizzare le sue capacità creative e di immaginazione, in armonia con l'ambiente naturale, quale premessa per una corretta crescita psico-fisica.**

*Articolo 17*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono rispettare e promuovere il diritto del bambino a partecipare pienamente alla vita artistica e culturale e devono incoraggiare la fornitura di appropriate ed eguali opportunità per l'attività culturale, artistica, ricreativa e di svago.

*Articolo 18\**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dal compiere qualsiasi lavoro rischioso e che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, morale, spirituale o sociale.

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere misure legislative e amministrative per garantire l'applicazione di questo articolo. A questo fine e con riferimento alle pertinenti previsioni di altri strumenti internazionali, gli Stati Parti devono in particolare:

- a) stabilire la/e età minime per essere ammessi ad un impiego,
- b) stabilire una appropriata disciplina in materia di orario e condizioni di lavoro, e

c) stabilire pene o altre sanzioni appropriate per garantire la efficace applicazione di questo articolo.

*Articolo 18 Bis\**

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere ogni appropriata misura, comprese le misure legislative, sociali, ed educative, per proteggere i bambini dall'uso illegale di sostanze narcotiche e psicotrope come definite negli appositi trattati internazionali, e prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

**Togliere la parola “illegale” dall'ultima riga.**

*Articolo 19\**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto dei bambini accusati o riconosciuti colpevoli di aver violato la legge penale ed essere trattati in modo che sia coerente con la promozione del loro senso di dignità e valore e con l'intensificazione del loro rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri e che tenga conto della loro età e della necessità di promuovere la loro riabilitazione.

2. A questo fine, e con riferimento alle pertinenti previsioni di altri strumenti internazionali, gli Stati Parti alla presente Convenzione devono garantire che:

a) nessun bambino sia arbitrariamente detenuto o incarcerato o sottoposto a torture o a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

b) la pena capitale o l'ergastolo senza possibilità di rilascio non sia applicata per reati commessi da persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,

c) i bambini accusati di aver violato la legge penale:

I) siano presunti innocenti fino a che la loro colpevolezza non sia stata provata legalmente, II) siano sollecitamente informati delle accuse a loro carico e durante il periodo in cui sono sotto accusa venga loro data

l'assistenza legale o altra appropriata assistenza nella preparazione e presentazione della loro difesa, III) abbiamo la causa definita secondo il diritto in una udienza equa entro un ragionevole periodo di tempo da un tribunale indipendente e imparziale, IV) se ritenuti colpevoli abbiano il diritto alla revisione della sentenza e della condanna da parte di un tribunale di più alto livello come stabilito dalla legge.

3. Scopo essenziale del trattamento dei bambini ritenuti colpevoli di aver violato la legge penale deve essere la loro riabilitazione sociale e il loro recupero. Deve essere disponibile una pluralità di strumenti che includano programmi educativi, di formazione professionale, e alternative alle cure istituzionali per garantire che i bambini vengano trattati in modo appropriato o proporzionato sia alle loro specifiche condizioni sia al reato commesso.

4. Tutti i bambini privati della loro libertà devono essere trattati con umanità e rispetto per l'intrinseca dignità della persona umana e devono in particolare:

- a) essere chiamati in giudizio il più rapidamente possibile,
- b) essere separati dagli adulti accusati o colpevoli di avere commesso un reato a meno che non si consideri maggiore interesse del bambino, o non sia necessario, per la protezione, agire diversamente,
- c) avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso corrispondenze e visite, salvo circostanze particolari.

### *Articolo 19 Bis*

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano ad evitare ogni ricovero in strutture assistenziali e/o educative e/o terapeutiche in assenza di una grave e motivata necessità. Prima di procedere alla separazione anche temporanea del bambino dalla sua famiglia e dal suo contesto di origine occorre cercare tutte le possibilità educative, terapeutiche e assistenziali alternative esistenti. In caso di ricovero**

questo deve essere limitato nel tempo e rispondere specificamente ai reali bisogni del bambino nel miglior modo possibile. Il Tutore Pubblico dell'Infanzia deve assicurare che i diritti del bambino vengano costantemente garantiti in tutti i momenti della sua vita e intervenire severamente in caso di abusi e/o trascuratezze compiuti da qualunque persona che svolga un ruolo di cura o di educazione del bambino. È necessario facilitare, nei limiti del possibile il ritorno del bambino nel proprio contesto di origine, preferibilmente in quello genitoriale se questo non comporta gravi e prevedibili rischi per il suo successivo sviluppo fisico e/o mentale.

*Articolo 20\**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare e garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e che riguardino il bambino.

**1 bis. Gli Stati Parti alla presente Convenzione hanno il dovere di non sfruttare in alcun modo i bambini in occasione di conflitti armati o in situazioni comunque caratterizzate per l'impiego della violenza.**

**Pertanto**

2. Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere tutte le misure possibili per garantire che nessun bambino prenda parte direttamente alle ostilità e devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi bambino che non abbia compiuto il quindicesimo anno di età.

**Togliere dal paragrafo 2: "che non abbia compiuto il quindicesimo anno di età."**

**2 bis. Gli Stati Parti alla presente Convenzione hanno l'obbligo di non propagandare in alcun modo, specialmente negli ambienti in cui si formano i bambini, la guerra e l'uso della violenza per la soluzione delle controversie interne e internazionali.**

3. Nel rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario inteso a proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati Parti a questa Convenzione devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai bambini colpiti da un conflitto armato.

**Togliere dal paragrafo 3: “gli Stati Parti a questa Convenzione devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai bambini colpiti da un conflitto armato.”**

**Aggiungere: “e riconoscendo la particolare vulnerabilità dei bambini gli Stati Parti alla presente Convenzione prenderanno, in caso di conflitto armato interno o internazionale, misure speciali per evitare a tutti i bambini di essere oggetto di qualunque forma di violenza fisica o psicologica e per assicurare che essi siano sempre i primi a beneficiare di protezione e di cure.”**

#### *Articolo 21\**

Nulla di questa Convenzione deve interferire con qualsiasi altra previsione che sia più favorevole alla realizzazione dei diritti del bambino e che può essere contenuta:

- a) nell'ordinamento dello Stato Parte,
- b) in qualsiasi altra Convenzione internazionale, trattato o accordo in vigore per quello Stato.

#### *Articolo 21 Ter*

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a promuovere e a facilitare le occasioni di cooperazione bilaterale o multilaterale aventi come oggetto la tutela e l'assistenza dell'infanzia.**

**Si impegnano inoltre a tenere in particolare considerazione i problemi dell'infanzia nelle convenzioni internazionali, trattati e accordi il cui contenuto tocca gli obiettivi della presente Convenzione.**

**Gli Stati Parti si impegnano a sostenere e a facilitare l'azione degli organismi nazionali ed internazionali e in particolare delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, aventi per scopo la promozione e la tutela del benessere dei bambini.**

**PROPOSTE DELLE DELEGAZIONI DEGLI STATI (CONSIDERATE MA NON ANCORA ADOTTATE DAL GRUPPO DI LAVORO NELLA SUA SESSIONE DEL 1986)**

*Articolo 6 bis — (Proposta di un gruppo di lavoro composto dalle delegazioni degli Stati Uniti, della Finlandia, della Polonia e dell'URSS)*

Seconda frase del paragrafo 1: Gli Stati Parti devono assicurare inoltre che l'inoltro di tale istanza non comporterà di per sé stessa alcuna conseguenza negativa per la/e persona/e coinvolta/e.

Seconda e terza frase del paragrafo 2: A questo fine gli Stati Parti rispetteranno il diritto del bambino e dei propri genitori a lasciare qualsiasi paese compreso il proprio e a ritornarvi. Il diritto di abbandonare qualsiasi paese sarà soggetto solo a quelle restrizioni prescritte dalla legge e che sono necessarie a proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute pubblica o morale o i diritti e le libertà degli altri (tale diritto dovrà essere coerente con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione).

*Articolo 18 quater - (Proposta degli Stati Uniti d'America)*

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono i diritti del bambino alla libertà di associazione con altri, a riunirsi pacificamente e ad essere protetti dalla legge contro le interferenze illegali o arbitrarie nella sua privacy, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.

**1 bis. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino a partecipare**

**alla vita sociale in modo appropriato e nelle forme compatibili con le sue esigenze di sana ed armoniosa crescita.**

2. Gli Stati Parti rispetteranno e garantiranno questi diritti e non apporranno alcuna restrizione al loro esercizio, eccezione fatta per quanto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. In nessun caso un bambino sarà soggetto ad incarcerazione o ad altro tipo di detenzione per esercizio legittimo di questi o altri diritti riconosciuti in questa Convenzione.

3. L'esercizio del diritto alla libertà di associazione e il diritto a riunirsi pacificamente possono essere soggetti a quelle restrizioni previste dalla legge che siano coerenti con gli obblighi internazionali di uno Stato Parte e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza sociale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della protezione della salute pubblica o morale o della protezione dei diritti e delle libertà degli altri.

4. Nulla in questo articolo sarà interpretato come limitativo o altrimenti lesivo dell'autorità, dei diritti o delle responsabilità di un genitore o di altri tutori legali del bambino.

**PROPOSTE DI DELEGAZIONI DI STATI (NON ANCORA CONSIDERATE DAL GRUPPO DI LAVORO NELLA SUA SESSIONE DEL 1986)**

*Articolo 18 ter — (Proposta della Francia e dei Paesi Bassi)*

Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a proteggere il bambino da qualsiasi forma di sfruttamento, in particolare dallo sfruttamento sessuale, come da tutti i trattamenti degradanti e da tutti gli atti pregiudizievoli per la sua integrità morale, spirituale, mentale o fisica.



*Articolo 21 bis - (Proposta dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America)*

Nulla in questa Convenzione può essere interpretato come legittimamente l'entrata o la presenza di stranieri in uno Stato, né alcuna previsione verrà interpretata come restrittiva del diritto di qualsiasi Stato di promulgare leggi e regolamenti riguardanti l'entrata di stranieri nonché i limiti e le condizioni della loro permanenza, o di stabilire differenze tra stranieri e (cittadini) nazionali. Tuttavia, tali leggi e regolamenti non devono essere incompatibili con gli obblighi giuridici internazionali di quello Stato, inclusi quelli nel campo dei diritti umani.

*Articolo 22 - (Proposta della Polonia)*

Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono sottoporre ogni tre anni un rapporto sull'attuazione della presente Convenzione al Consiglio Economico e Sociale attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

*Articolo 23 — (Proposta del Canada)*

1. I rapporti sottoposti dagli Stati Parti alla presente Convenzione in conformità all'articolo 22 saranno esaminati dal Consiglio Economico e Sociale.
2. Il Consiglio Economico e Sociale, nell'assolvere a questo compito si avvarrà dell'ausilio di un Gruppo di Esperti da esso designato e al quale sarà affidata la responsabilità di esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parti prima che tali rapporti vengano esaminati dal Consiglio Economico e Sociale. Il Gruppo di Esperti preparerà anche appropriate osservazioni su ogni rapporto da trasmettere, attraverso il Consiglio Economico e Sociale, allo Stato Parte interessato.
3. I membri del Gruppo di Esperti saranno eletti dal Consiglio Economico e Sociale sulla base di una lista di candidati nominati dagli Stati Parti.
4. Il Consiglio Economico e Sociale deciderà il numero dei membri del

Gruppo, la loro composizione geografica e la periodicità degli incontri.

5. Il Consiglio Economico e Sociale può sottoporre osservazioni e suggerimenti sull'attuazione di questa Convenzione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 23 - (Proposta della Polonia)*

1. I rapporti presentati dagli Stati Parti alla presente Convenzione in conformità con l'articolo 22 saranno esaminati dal Consiglio Economico e Sociale, che può sottoporre osservazioni e suggerimenti all'attenzione dello Stato Parte interessato e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Consiglio può inoltre richiedere allo Stato Parte di fornire ulteriori rapporti su problemi specifici in relazione con la presente Convenzione.

2. Il Consiglio Economico e Sociale si farà assistere nell'assolvimento di questo compito da un Gruppo di Esperti Governativi da esso designati e al quale sarà affidata la responsabilità di esaminare i rapporti presentati dagli Stati Parti.

3. Il Consiglio Economico e Sociale deciderà il numero dei membri del Gruppo degli Esperti Governativi e ne stabilirà l'equa composizione geografica e la periodicità degli incontri.

#### **Articolo 23**

**1. I rapporti presentati dagli Stati Parti alla presente Convenzione ai sensi dell'art. 22 saranno esaminati dal Consiglio Economico e Sociale.**

**2. Per questo compito il Consiglio Economico e Sociale istituirà un Comitato dei diritti del bambino incaricato di esaminare i rapporti degli Stati Parti prima che siano esaminati dal Consiglio Economico e Sociale.**

**Il Comitato farà appropriati commenti su ciascun rapporto perché**

siano trasmessi attraverso il Consiglio Economico e Sociale allo Stato Parte interessato.

Il Comitato può richiedere a uno Stato Parte di presentare ulteriori rapporti su punti specifici relativi a questa Convenzione.

Il Comitato può ricevere informazioni direttamente dai Tutori Pubblici dell'Infanzia e da organismi similari.

Il Comitato può anche inviare, col consenso dello Stato interessato, commissioni di indagine col compito di acquisire informazioni sul territorio degli Stati Parti.

3. I membri del Comitato saranno eletti dal Consiglio Economico e Sociale sulla base di una lista di candidati designati dagli Stati Parti.

4. Il Consiglio Economico e Sociale deciderà il numero dei membri del Comitato, la loro composizione geografica e la periodicità degli incontri.

5. Come da proposta canadese.

#### *Articolo 23 Bis*

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti del bambino a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura prevista dall'articolo 41 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (lettera da a) a h)).

*Articolo 23 Ter*

**Gli Stati Parti alla presente Convenzione convengono che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini della Convenzione e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti del bambino il potere di ricevere e di esaminare, sulla base di un apposito Protocollo facoltativo, comunicazioni provenienti dai singoli titolari dei diritti sanciti nella Convenzione o dai loro genitori o dai legali rappresentanti o dal Tutore Pubblico dell'Infanzia, i quali pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione.**

*Articolo 24 — (Proposta della Polonia)*

La presente sottoscrizione sarà aperta alla sottoscrizione di tutti gli Stati.

*Articolo 25 - (Proposta della Polonia)*

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

*Articolo 26 - (Proposta della Polonia)*

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

*Articolo 27 - (Proposta della Polonia)*

1. La presente Convenzione entra in vigore 6 mesi dopo la data di deposito del 15° strumento di ratifica o adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno o aderiranno alla presente Convenzione successivamente al deposito del 15° strumento di ratifica o adesione, la Convenzione medesima entrerà in vigore 13 giorni dopo

la data del deposito, da parte di tale Stato, dello strumento di ratifica o adesione.

*Articolo 28 - (Proposta della Polonia)*

Quale depositario della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati:

- a) delle firme apposte alla presente Convenzione, delle ratifiche e delle adesioni in conformità agli articoli 24, 25 e 26,
- b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità all'articolo 27.

*Articolo 29 - (Proposta della Polonia)*

Il testo originale della presente Convenzione di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo, fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che spedirà copia autentica a tutti gli Stati.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
DI RICERCA E SERVIZI  
SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI

Via Martiri della Libertà, 2 - 35137 PADOVA  
Tel +39 049 8271817 - Fax +39 049 8271816  
**<http://unipd-centrodirittiumani.it>**

---

  
**popcorn**  
comunicazione | immagine

Progettazione grafica ed impaginazione  
**[www.studiopopcorn.it](http://www.studiopopcorn.it)**

---

Finito di stampare a giugno 2010 da  
tipografia **Eurooffset** - Maerne di Martellago (VE)



